

Novità normative e il rispetto degli adempimenti nel campo dei rifiuti

Giovedì 14 ottobre 2021 ore 10:00

Giovanni Cherubini e Lorenza Bevilacqua, ARPA FVG



REALIZZATO DA:



Novità normative e il rispetto degli adempimenti nel campo dei rifiuti

Le modifiche al D.Lgs. 152/2006

- Strategia complessiva europea sulla tematica di gestione dei rifiuti, in particolare sull'Economia Circolare, in ambito europeo, il cosiddetto «*Pacchetto Economia Circolare*»
- ✓ [Direttiva 2018/851/Ue](#), modifica alla direttiva 2008/98/Ce in materia di **gestione dei rifiuti**
- ✓ [Direttiva 2018/850/Ue](#), modifica alla direttiva 1999/31/Ce sulle **discariche**
- ✓ [Direttiva 2018/852/Ue](#), modifica alla direttiva 1994/62/Ce sugli **imballaggi e i rifiuti di imballaggio**
- ✓ [Direttiva 2018/849/Ue](#), modifica alle direttive 2000/53/Ce sui **veicoli fuori uso**, 2006/66/Ce su **pile ed accumulatori**, 2012/19/Ue sui **rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche**

- L'economia circolare è già uno dei principi della nostra legislazione nazionale
- La gerarchia nella gestione dei rifiuti del nostro codice ambientale già da molti anni anticipa un modello di economia circolare

Prevenzione

(art. 180 D.Lgs. 152/06)

Preparazione per il riutilizzo

(art. 180-bis D.Lgs. 152/06)

Riciclaggio e recupero di altro tipo

(art. 180-bis D.Lgs. 152/06)

Smaltimento

(art. 182 D.Lgs. 152/06)



- Materia prima seconda, EoW, Sottoprodotti: elementi fondamentali per la circolarità

L'economia circolare nel PNRR Italiano: piano preparato dall'Italia per rilanciarne l'economia dopo la pandemia di COVID-19, al fine di permettere lo sviluppo verde e digitale del Paese.

Il PNRR fa parte del programma dell'UE noto come Next Generation EU, che stanziava un fondo da 750 miliardi di euro per la ripresa europea (per questo noto anche come Recovery Fund, cioè Fondo per la ripresa). All'Italia sono stati assegnati 191,5 miliardi (70 in sovvenzioni a fondo perduto e 121 in prestiti).



La seconda missione, “**Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica**”.

I suoi obiettivi sono migliorare la sostenibilità e la resilienza del sistema economico e assicurare una transizione ambientale equa e inclusiva.

Il Piano prevede investimenti e riforme per **l'economia circolare e la gestione dei rifiuti**, per raggiungere target ambiziosi come il 65 per cento di riciclo dei rifiuti plastici e il 100 per cento di recupero nel settore tessile.

MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA



«Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»

Parte II, Capo VIII

Semplificazione per la promozione dell'economia circolare ...

Ulteriori modifiche al D.Lgs. 152/2006 sono state apportate in particolare:

- ❖ dall'art. 34 «cessazione della qualifica di rifiuto»
- ❖ dall'art. 35 «misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare»,

Produttore di rifiuti: il soggetto a cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (**produttore iniziale**) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (**nuovo produttore**).

La consegna dei rifiuti dal produttore iniziale o dal detentore ad un impianto o ad un trasportatore **autorizzati** non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento; la responsabilità del produttore del rifiuti è esclusa nei casi di:

- conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta
- conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a condizione che abbia ricevuto la quarta copia del formulario controfirmata e datata entro tre mesi dalla data di conferimento

~~Nel caso di conferimento a soggetti autorizzati alle operazioni D13, D14, D15 dell'Allegato B, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un'attestazione di avvenuto smaltimento sottoscritta dal titolare dell'impianto~~

*Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni**

* Modifica apportata dal l'art. 35 comma 1 , lettera c) decreto-legge «Semplificazioni» n. 77/2021, come modificato nella conversione in Legge.

Sia nella giurisprudenza penale che in quella amministrativa è consolidato il c.d. principio di responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti. Ciò comporta che la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, essendo detti soggetti investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento dei rifiuti.

(Cass. Pen. n. 5912/2020).

Produttore del prodotto: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (art. 178-bis comma 1)

Fatte salve le discipline di EPR esistenti

- ❖ RAEE
- ❖ Imballaggi
- ❖ Oli e grassi vegetali e animali esausti
 - ❖ Oli minerali
 - ❖ Pile e batterie
- ❖ Pneumatici fuori uso
- ❖ Beni in polietilene
- ❖ Veicoli fuori uso

si promuove, anche su istanza di parte, l'istituzione di regimi di EPR da istituirsi con appositi DM che determineranno i requisiti minimi in materia di EPR, le misure di accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo di tali prodotti, la successiva gestione dei rifiuti oltre che la responsabilità finanziaria.

È istituito presso il MiTE il *Registro nazionale dei prodotti (Registro EPR)* ai quali sono tenuti i soggetti sottoposti a EPR con modalità che saranno definite con DM

LA
RESPONSABILITÀ
ESTESA DEL
PRODUTTORE
DEL PRODOTTO
(artt. 178-bis,
178-ter)

Progettazione di prodotti e componenti con minimo impatto ambientale

Assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvenga secondo la gerarchia delle priorità

Riduzione della produzione di rifiuti durante la produzione dei prodotti e il loro successivo utilizzo

Sono rimaste invariate le condizioni rispetto alle quali deve essere effettuato *il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento, effettuato, prima della raccolta* ma si introducono interessanti novità

I rifiuti devono essere raccolti ed avviati a recupero o smaltimento secondo una di queste **modalità alternative**:

Con cadenza almeno trimestrale

o

Quando il deposito raggiunge i 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo **non può avere durata superiore ad un anno**

- per i rifiuti **soggetti a EPR** il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del loro punto vendita
- per i **rifiuti da costruzione e demolizione**, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti vendita dei relativi prodotti
- Il deposito temporaneo prima della raccolta non necessita di autorizzazione

Sono **rifiuti urbani** (art. 183, comma 1, lettera b-ter):

- I rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata ...
- *I rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L- quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L- quinquies*
- I rifiuti da spazzamento strade e da svuotamento cestini, i rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o private ad uso pubblico e sulle spiagge, i rifiuti da manutenzione del verde pubblico e da pulizia dei mercati, i rifiuti cimiteriali

ALLEGATO L- QUATER

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIALI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.».

ALLEGATO L- QUINQUIES

- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
- Cinematografi e teatri.
- Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
- Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
- Stabilimenti balneari.
- Esposizioni, autosaloni.
- Alberghi con ristorante.
- Alberghi senza ristorante.
- Case di cura e riposo.
- Ospedali.
- Uffici, agenzie, studi professionali.
- Banche ed istituti di credito.
- Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
- Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
- Banchi di mercato beni durevoli.
- Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
- Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
- Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
- Attività artigianali di produzione beni specifici.
- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
- Mense, birrerie, hamburgerie.
- Bar, caffè, pasticceria.
- Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
- Plurilicenze alimentari e/o miste.
- Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
- Ipermercati di generi misti.
- Banchi di mercato generi alimentari.
- Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.».

Con la nuova definizione di rifiuti urbani e l'abrogazione della lettera g) del comma 2 dell'art. 198 viene meno il potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, operando quindi una classificazione uniforme su tutto il territorio nazionale

Alla parte IV, titolo I, le parole "e assimilati", ovunque ricorrano, sono soppresse e all'articolo 258, comma 7, le parole "e assimilati" sono soppresse

Modifiche apportate dall'art.35, comma 1, lettera a) del decreto-legge «Semplificazioni» 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 108/2021 e in vigore dal 31 luglio 2021

I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione*, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognaria e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione (art. 183, comma 1, lettera b- sexies)

*la produzione industriale non è ricompresa nell'allegato L-quinquies

Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani (art. 198, comma 2-bis, lettera b- sexies)

Come ed a chi si rendiconta ai fini del computo del raggiungimento degli obiettivi?



Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi ... effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale (art. 238, comma 10)

L'utente produttore di rifiuti urbani non domestici è tenuto a comunicare formalmente entro il 31 maggio di ogni anno *all'ente gestore di ambito ottimale, ove costituito ed operante, ovvero al comune* di appartenenza la scelta servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato (*art. 30, comma 5 del D.L. n. 41/2021*)

La comunicazione, relativa alla scelta di affidarsi a un gestore alternativo a quello del servizio pubblico, deve riportare le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani prodotti oggetto di avvio al recupero ed ha valenza a partire dall'anno successivo a quello della comunicazione ([MITE 12/04/2021 Chiarimenti su alcune problematiche connesse all'applicazione della TARI, ...](#))

Non c'è un modello per la comunicazione...
Valenza a partire dall'anno successivo alla comunicazione ...



Per quanto riguarda il periodo temporale di cinque anni, si deve evidenziare che lo stesso rappresenta un lasso di tempo congruo per assicurare la stabilità e la continuità del servizio di raccolta da parte dei Comuni. Tale periodo vale non solo nel caso di affidamento ad un soggetto terzo ma anche quando l'utenza non domestica sceglie il servizio pubblico, È bene precisare che detta indicazione temporale non rileva ai fini dell'affidamento del servizio da parte dell'utenza non domestica che, infatti, potrà, nel corso dei suddetti cinque anni cambiare operatore privato, in relazione all'andamento del mercato. Se invece l'utenza non domestica intende passare dall'operatore privato a quello pubblico prima della scadenza del termine quinquennale, tale scelta è subordinata, come esplicitato nell'ultimo periodo della disposizione appena citata, alla "possibilità per il gestore del servizio pubblico di riprendere l'erogazione del servizio", poiché deve essere sempre garantito il servizio di raccolta e l'avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti

MITE 12/04/2021 Chiarimenti su alcune problematiche connesse all'applicazione della TARI, ...

Sono rifiuti speciali (art. 184, comma 3)

- a) I rifiuti prodotti dalle attività agricole, agro-industriali, ... *e della pesca*
- b) I rifiuti da attività di costruzione e demolizione e da attività di scavo
- c) I rifiuti prodotti *nell'ambito* delle lavorazioni industriali*
- d) I rifiuti prodotti *nell'ambito* delle lavorazioni artigianali*
- e) I rifiuti prodotti *nell'ambito* delle attività commerciali*
- f) I rifiuti prodotti *nell'ambito* delle attività di servizio*
- g) I rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento fumi, *dalle fosse settiche e dalle reti fognarie*
- h) I rifiuti derivanti da attività sanitarie*
- i) *I veicoli fuori uso*

* *se non ricompresi nell'art. 183, comma 1, lettera b-ter*

RENTRI

Registro Elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti
lettura integrata dei dati del registro di carico e scarico e
formulario identificativo di trasporto dei rifiuti

Il nuovo sistema di tracciabilità è indicato nel PNRR come uno degli strumenti digitali fondamentali per la transizione ecologica verso una gestione circolare dei nostri rifiuti

Fino alla definizione della struttura e delle modalità di compilazione del registro digitale con emanazione di apposito DM continuano ad applicarsi il DM 145/1998 ed il DM 148/1998

Ad oggi è in corso una **fase di sperimentazione** del prototipo della piattaforma tra Ministero, Albo gestori ed Associazioni di categoria: c'è attesa entro fine anno 2021 dei primi dati e quindi vi sarà la successiva fase di definizione delle regole di compilazione disciplinate da appositi Decreti del MITE

E' tenuto o reso accessibile presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento dei rifiuti ovvero per le imprese che effettuano attività di trasporto e per i commercianti e gli intermediari presso la sede operativa.

- Sono **esonerati** :
 - per i rifiuti non pericolosi le **aziende produttori iniziali** di cui all'art. 184 comma 3 del D.Lgs. 152/06 lettere c), d) e g) **che non hanno più di 10 dipendenti** (comma 1, comma 5)
 - per i rifiuti non pericolosi le **imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti** di cui all'art. 212, comma 8 (comma 5)
 - gli imprenditori agricoli (art. 2135 del C.C.) con volume di affari annuo non superiore agli 8000 € (comma 5)

Gli imprenditori agricoli (art. 2135 del C.C.) produttori iniziali di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo del registro con la conservazione progressiva per tre anni del formulario o con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta nell'ambito del circuito organizzato di raccolta (art. 190, comma 6, D.Lgs. 152/06)

- **Raddoppiano i quantitativi per la tenuta dei registri da parte delle associazioni di categoria** (da 2 a 4 tonnellate di rifiuti pericolosi e da 10 a 20 tonnellate di rifiuti non pericolosi) (comma 7)
- Le **operazioni di gestione dei centri di raccolta** sono escluse dall'obbligo del registro limitatamente per i rifiuti non pericolosi, **vi è l'obbligo del registro quindi per i rifiuti pericolosi** (comma 9)
- Passa da 5 a **3 anni** dall'ultima registrazione l'**obbligo di detenzione dei registri** integrati con i formulari (comma 10)
- **Quantità di prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di recupero** (preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altro) (comma 1)

- La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall'invio mediante PEC sempre che **il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale, ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore** (comma 4)
- Le copie dei formulari devono essere **conservate per 3 (non più 5) anni** (comma 4)
- **VIVIFIR** (entrato in funzione lo scorso 8 marzo): strumento alternativo di **vidimazione informatica** del formulario attraverso l'attribuzione di un numero univoco (2 copie originali + 2 fotocopie) (comma 5)
- **Micro-raccolta**: non si parla più di «più breve tempo tecnicamente possibile» (?) **ma il suo termine massimo è di 48 ore** (comma 14)
- **Soste tecniche dei veicoli in configurazione di Trasporto e il Trasbordo**: non devono superare le **72 ore (non più 48)** esclusi i giorni interdetti alla circolazione (comma 15)

Ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte per le parti di propria competenza: il trasportatore non è responsabile per quanto indicato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza (comma 17)



LINEE GUIDA SULLA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Delibera del Consiglio SNPA, Seduta del 27/11/19, Doc. n. 61/19



LINEE GUIDA
SNPA | 24/2020

La corretta attribuzione del CER e delle caratteristiche di pericolo è effettuata dal produttore sulla base delle **Linee guida sulla classificazione dei rifiuti** del SNPA approvate dal MITE con decreto direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021, in attuazione di quanto disposto al comma. 5, art. 184 del D.Lgs. 152/06.

I rifiuti provenienti da assistenza sanitaria *svolta al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento e da assistenza** domiciliare si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio dell'operatore che svolge l'attività. La movimentazione di **quanto prodotto**, dal luogo dell'intervento fino alla sede di chi lo ha svolto, **non comporta l'obbligo di tenuta del formulario e non necessità di iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 212** (comma 18)

* Articolo così modificato dal DL «semplificazioni» n. 77/2021

Non è considerata trasporto:

- la movimentazione di rifiuti all'interno di aree private (comma 11)
- la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la via pubblica, non è considerata trasporto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza tra i fondi non sia superiore a *quindici* chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo (art. 2135 del C.C) dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo (comma 12)

Gli imprenditori agricoli possono delegare alla tenuta ed alla compilazione del formulario di identificazione la cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb). (art. 29, L. 221/2015)

Non è accompagnato da formulario

- il trasporto di **rifiuti** da attività agricole, agro-industriali, dalla silvicoltura (art. 2135 codice civile) e dalla pesca effettuato dai produttori in modo occasionale e saltuario per il conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta con i quali sia stata stipulata apposita convenzione (comma 8)

Non prevista iscrizione Albo (art. 212, comma 19 – bis)

- il trasporto di rifiuti non pericolosi, effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario (comma 7)

Prevista iscrizione Albo (art. 212, comma 8)

Sono occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte l'anno, che non eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o trenta litri (comma 7)

Luogo di produzione

I **rifiuti** derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di cui alla L. 82/1994, si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio dell'operatore che svolge tali attività.

Trasporto

Nel caso di **quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività**, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, **in alternativa al formulario**, è accompagnato dal **DdT** attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione

Att.ne!!!: prevista iscrizione Albo ai sensi dell'art. 212

Il **luogo di produzione** dei **rifiuti** da attività di manutenzione delle infrastrutture - ove costituire regolarmente il deposito temporaneo - può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione, ovvero con il luogo di concentrazione dove il **materiale** tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento. (art. 230)

Con riferimento alla movimentazione del **materiale** tolto d'opera prodotto, al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di funzionalità dei materiali riutilizzabili, lo stesso è accompagnato dal **Ddt** attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione (art. 193, comma 20)

- La valutazione tecnica del gestore dell'infrastruttura sul **materiale** è eseguita non oltre sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori; la documentazione relativa alla **valutazione tecnica** è **conservata**, unitamente ai registri di carico e scarico, **per 5 anni**
- I registri relativi ai **rifiuti** prodotti dalle attività di manutenzione possono essere tenuti nel luogo di produzione di tali rifiuti (così come definito al comma 1 dell'art. 230); per i rifiuti prodotti da attività di manutenzione di impianti e infrastrutture a rete e degli impianti a questi connessi, **i registri possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all'ARPA territorialmente competente ovvero al RENTRI** (art. 190, c. 11)

Sono state introdotte le **attività che producono rifiuti dalle fosse settiche e dalle reti fognarie** nella lettera g) del comma 3, dell'art. 184.

Di conseguenza tali attività rientrano tra quelle obbligate alla dichiarazione ambientale.



Il termine *End of Waste* si riferisce ad un **processo di recupero** eseguito su un rifiuto, al termine del quale esso perde tale qualifica per acquisire quella di prodotto. Per *End of Waste* si deve intendere, quindi, non il risultato finale bensì il processo che, concretamente, permette ad un rifiuto di tornare a svolgere un ruolo utile come prodotto.

Cessazione della qualifica di rifiuto (art. 184-ter, D.Lgs. 152/06) : «*un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici,...*» per cui la sostanza o l'oggetto EoW

- a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici
- b) esiste un mercato o una domanda
- c) Soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard applicabili ai prodotti
- d) non porterà ad impatti complessivi negativi sull'ambiente e sulla salute

Tali criteri sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ovvero caso per caso sulla base di criteri dettagliati definiti nell'ambito dei procedimenti autorizzativi (art. 208, 209, 211 del D.Lgs. 152/06)

REGOLAMENTI COMUNITARI

- ❖ Regolamento del Consiglio UE 333/2011/UE : **rottami metallici** (ferro, acciaio, alluminio)
- ❖ Regolamento della Commissione UE 1179/2012/UE : **rottami di vetro**
- ❖ Regolamento della Commissione UE 715/2013/UE: **rottami di rame**

DECRETI MINISTERIALI

- ❖ DM 14/02/2013 n. 22 relativo ai **combustibili solidi secondari (CSS)**
- ❖ DM 28/03/2018 n. 69 relativo al **conglomerato bituminoso**
- ❖ DM 15/05/2019 n. 62 relativo ai **prodotti assorbenti per la persona (PaP)**
- ❖ DM 31/03/2020 n. 78 relativo alla **gomma vulcanizzata da Pfu**
- ❖ DM 22/09/2020 n. 188 relativo alla **carta e cartone**

Continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al DM 5/02/1998, al DM 12/06/2002 n. 161 e al DM 17/11/2005 n. 269.

D.L. 31-5-2021 n. 77

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2021, n. 129, Edizione straordinaria.

Capo VIII

Semplificazione per la promozione dell'economia circolare e il contrasto al dissesto idrogeologico

ART. 34 *Cessazione della qualifica di rifiuto*

1. All'*articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole "medesimi procedimenti autorizzatori" sono inserite le seguenti: "previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente";
- b) al comma 3-ter, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
- c) i commi 3-quater e 3-quinqies sono abrogati.

La norma modifica in chiave di semplificazione la procedura per la cessazione della qualifica di rifiuto. Si prevede in particolare che il rilascio dell'autorizzazione EoW «caso per caso» avvenga previo parere vincolante di ISPRA o dell'ARPA competente: in questo modo la valutazione dell'Agenzia viene anticipata, pur rimanendo la possibilità di controllo a campione sulle aziende autorizzate (senza il successivo coinvolgimento del Ministero)

In mancanza di criteri specifici definiti da Regolamenti europei o Decreti ministeriali, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 del D.Lgs. 152/06, sono rilasciate o rinnovate sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori *previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA* o dell'ARPA territorialmente competente, che includono:

- a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
- c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
- d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

E' un sottoprodotto e non un rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa **tutte** le seguenti **quattro condizioni**:

- a. È **originato da un processo di produzione**, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b. è **certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato** nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c. la sostanza o l'oggetto può essere **utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale**;
- d. l'**ulteriore utilizzo è legale**, ossia la sostanza o l'oggetto **soddisfa**, per l'utilizzo specifico, **tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti** e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà ad impatti negativi sull'ambiente e sulla salute

**PRODOTTO DA
PROCESSO
PRODUTTIVO**

**CERTEZZA
DELL'UTILIZZO**


**UTILIZZO
DIRETTO**

**UTILIZZO
LEGALE E
REQUISITI
ANALOGHI A
QUELLI DEI
PRODOTTI**

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO relativa alla Comunicazione interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotti (21/02/2007). Allegato II – Schema per stabilire se un materiale è da ritenersi rifiuto o sottoprodotto

«Residuo di produzione: materiale che non è ottenuto deliberatamente nell'ambito di un processo di produzione ma che può costituire un rifiuto.»

«Sottoprodotto: un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto»



Il produttore del sottoprodotto ha l'onere di dimostrare la sussistenza delle quattro condizioni e conserva per tre anni e rende disponibile all'autorità di controllo la documentazione a supporto. (art. 4)

La responsabilità del produttore in relazione alla gestione del sottoprodotto è limitata alle fasi precedenti alla consegna dello stesso all'utilizzatore; in caso di impiego da parte del produttore medesimo, lo stesso conserva la responsabilità per la gestione del sottoprodotto nella fase di utilizzo. (art. 8)

Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. III, del 5 luglio 2018, n. 30206: *«...trattandosi di invocare una condizione per l'applicabilità di un regime derogatorio a quello ordinario dei rifiuti, incombe sull'interessato l'onere di provare che tutti i requisiti, richiesti dall'articolo 184- bis per attribuire alla sostanza la qualifica di sottoprodotto, siano stati osservati ..., mentre al giudice compete la verifica se il materiale probatorio fornito dalla parte abbia assolto tale onere.»*

Gli stati membri adottano misure appropriate per garantire che una sostanza o un oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto non sia considerato rifiuto, bensì sottoprodotto.

La commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire criteri dettagliati sull'applicazione uniforme delle condizioni.

**Pratiche replicabili di SIMBIOSI
INDUSTRIALE: art. 184-bis, comma 2 D.Lgs.
152/06**

Operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento (art. 183, comma 1, lettera q)

- ❖ Il DL «semplificazioni» n. 77/2021 elimina la Scia per l'avvio dell'attività di preparazione di riutilizzo introducendo al suo posto il controllo dei requisiti previsti da apposito Decreto (vedi sotto) da parte dell'Ente preposto
- ❖ Non è ancora stato emanato il Decreto contenente il regolamento per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo previsto dall'art. 214 –ter, comma 2.

DECRETA

1. Le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi relativi all'investimento 1.1, Missione 2, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento di impianti esistenti, pari a 1.500.000.000,00 Euro sono assegnate mediante procedure di evidenza pubblica da avviarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto con pubblicazione dei relativi avvisi sul sito istituzionale del Ministero della Transizione Ecologica (MITE). Il 60% delle risorse saranno destinate a interventi da realizzarsi nelle regioni del centro e del sud Italia.

2. Al fine della indizione delle procedure ad evidenza pubblica, entro il suddetto termine verranno emanati dal MITE tre avvisi aventi ad oggetto proposte per il finanziamento di interventi rientranti nelle seguenti aree tematiche:

- Linea d'Intervento A – miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- Linea d'Intervento B – ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata;
- Linea d'Intervento C – ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili.

Presentata la seconda edizione del rapporto sui rifiuti urbani in Friuli Venezia Giulia



Siamo sempre più consapevoli che quello che impropriamente chiamiamo "rifiuto" è in realtà **una risorsa da recuperare e riutilizzare all'interno di una economia circolare**. La raccolta differenziata, il porta a porta, che fino a inizio secolo sembravano qualcosa di impossibile da raggiungere, oggi sono realtà ampiamente diffuse e il Friuli Venezia Giulia si colloca ormai da anni tra le regioni italiane più virtuose nella gestione dei rifiuti: dal 2016 supera, infatti, l'ambizioso

Osservatorio Rifiuti Sottoprodotti e flussi di Materiali

catasto.rifiuti@arpa.fvg.it

<http://www.arpa.fvg.it/export/sites/default/tema/rifiuti/allegati/rapporto-rifiuti-urbani-fvg-2021-seconda-edizione.pdf>